



Comune di Volpiano

Classificazione Acustica del Territorio

**“REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO
ACUSTICO”**

Novembre 2008

INDICE

TITOLO I - FINALITA' GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Definizioni

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Articolo 3 - Campo di applicazione

Articolo 4 - Rumore interno

Articolo 5 - Rumore esterno

Articolo 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

Articolo 7 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

Articolo 8 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti

Articolo 9 - Aree soggette a regolamentazione specifica

Articolo 10 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Articolo 11 - Campo di applicazione

Articolo 12 - Autorizzazioni in deroga

Articolo 13 - Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee

Articolo 14 - Orari e durata delle manifestazioni

Articolo 15 - Limiti di immissione sonora

Articolo 16 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Articolo 17 - Campo di applicazione

Articolo 18 - Autorizzazioni in deroga

Articolo 19 - Orari e limiti di immissione sonora

Articolo 20 - Emergenze

Articolo 21 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Articolo 22 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

Articolo 23 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

Articolo 24 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico

Articolo 25 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

Articolo 26 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo

Articolo 27 - Agibilità

Articolo 28 – Richiesta di agibilità per pratiche antecedenti il Regolamento

Articolo 29 - Sanzioni

TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 30 - Risanamento e pianificazione

Articolo 31 - Emissioni sonore dei veicoli a motore

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 - Disciplina dei controlli

Articolo 33 - Entrata in vigore

Articolo 34 - Abrogazioni e validità

TITOLO I - FINALITA' GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze del Comune di Volpiano in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, dell'articolo 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" nonché del DPCM del 5 dicembre 1997 “ Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”

Articolo 2 - Definizioni

1. Si definiscono:
 - a) attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
 - c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
 - d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
 - e) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - f) valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);

- g) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- h) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- i) clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- j) requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- k) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995.

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Sono regolate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:
 - a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
 - b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
 - d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
 - e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
 - f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
 - g) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Articolo 4 - Rumore interno

1. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'articolo 3, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal Testo Unico D.Lgs. 81/08, quando applicabile.
2. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 3, lettera c) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Articolo 5 - Rumore esterno

1. Le attività indicate all'articolo 3, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento).
2. I servizi e gli impianti indicati all'articolo 3, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento). Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento).
3. I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione; per quanto concerne i dehors su suolo pubblico si applica quanto previsto dallo specifico regolamento Comunale.

Articolo 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.
2. I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.
3. Nel caso in cui, per un impianto installato antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui all'Allegato A dello stesso, il Comune ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.
4. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.
5. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione.
6. Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

Articolo 7 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

1. Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici di cui all'articolo 6, comma 1, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo, il Comune adotta specifiche ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.

Articolo 8 - Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
3. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.
4. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.
5. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune secondo le modalità descritte al Titolo IV del presente regolamento.

Articolo 9 - Aree soggette a regolamentazione specifica

1. Per le aree caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose riconducibili a più attività di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del presente regolamento, il Comune si riserva la facoltà di emanare regolamentazioni specifiche al fine di garantire per il complesso delle emissioni il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento). Le regolamentazioni specifiche vengono concordate con i soggetti interessati e approvate con atto del Consiglio Comunale.

Articolo 10 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro

5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 52/2000.

2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, il Comune ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2), articolo 14, Legge Regionale 52/2000.

3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.

4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.

5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00.

6. L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, dell'articolo 7, dei commi 2 e 3 dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.

7. L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6 e dal comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500 ai sensi dell'articolo 16 della Legge. n. 3/2003.

8. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'articolo 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Articolo 11 - Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;

- b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.

Articolo 12 - Autorizzazioni in deroga

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 9 della Legge Regionale 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Tutte le attività di cui all'articolo 11 del presente regolamento nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga di cui al comma precedente; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
3. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, processioni religiose, manifestazioni varie, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1.
4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge) al Comune entro 20 giorni dalla data di inizio della manifestazione. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all'A.R.P.A..
5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato A del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Il Comune si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.
6. Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune potrà prescrivere, anche su indicazione dell'ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc.). Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

Articolo 13 - Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee

1. Le attività di cui all'articolo 11, lettera a) del presente regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri di cui al punto 4) delle "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" (D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 - 3802) ed espressamente riportati nell'Allegato D del presente regolamento.
2. L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato, con atto del Consiglio Comunale, entro il 1° marzo di ogni anno e avrà validità a decorrere dal successivo 1° giugno.

3. Il Consiglio Comunale, col medesimo atto, può indicare per ogni sito ritenuto potenzialmente critico (in relazione al numero e all'entità delle manifestazioni di cui è stato sede in precedenza) un termine temporale assoluto per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 12 del presente regolamento relative al periodo giugno-settembre ed i criteri di accoglimento delle istanze al fine di consentire il rilascio coordinato delle autorizzazioni.

4. Le attività del tipo indicato all'articolo 11, lettera a), possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità indicate all'articolo 14 del presente regolamento.

Articolo 14 - Orari e durata delle manifestazioni

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato dalle ore 9:00 alle ore 24:00.

2. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 11, lettera a), per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

3. In ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 11, lettera a), per un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco solare, anche non consecutivi;

4. Presso ogni sito, pubblico esercizio, struttura o quant'altro, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 11, lettere b) e c), per un massimo di 12 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

5. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito;

6. Le attività di cui al comma 2 per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana.

7. Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difforni da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

Articolo 15 - Limiti di immissione sonora

1. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

2. Per le manifestazioni di cui all'articolo 11, lettera a), il limite massimo di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A) su 30 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili in corrispondenza dei ricettori esposti, livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65 dB(A) su 1 ora.

3. Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.
4. I limiti di cui ai precedenti commi possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.
5. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 relative ad attività nell'ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00 e per più di 3 giorni devono incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata concessa deroga e di farne pervenire al Comune attestazione entro il terzo giorno lavorativo utile.

Articolo 16 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma 2 dell'articolo 12, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00.
2. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 11, per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 12 sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.
5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Articolo 17 - Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 18 - Autorizzazioni in deroga

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 9 della Legge Regionale 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 17 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 3 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nell'Allegato D del DM 16 marzo 1998.
4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), al Comune di Volpiano entro 20 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all'A.R.P.A..
5. Le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato B del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; il Comune potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.
6. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.
7. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'articolo 17 del presente regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerate nella suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

Articolo 19 - Orari e limiti di immissione sonora

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario:
invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;
estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle ore 19,00.
L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00.
I limiti massimi assoluti di immissione sonora, raggiungibili in deroga al supero dei limiti, da non superare relativamente alle sorgenti utilizzate, ad esclusione del traffico veicolare non indotto dall'attività, sono:

- in zona I: 65 dB(A);
- in zona II, III: 70 dB(A);
- in zona IV e V: 75 dB(A);
- in zona VI: 80 dB(A).

Tali limiti si intendono fissati in facciata ai ricettori confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività, ovvero in facciata dei ricettori più sensibili e rilevati per un tempo di misura non inferiore ad 1 ora per ogni punto di misura.

Le zone acustiche che determinano i limiti risultano quelle di appartenenza del ricettore, e non quella di posizionamento del cantiere.

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

2. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione il Comune può avvalersi del supporto dell'A.R.P.A..

3. Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire al Comune la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Articolo 20 - Emergenze

1. I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.

Articolo 21 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Il titolare dell'attività di cui all'articolo 17 per le quali non è stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 18 e per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000 e della Legge 68/1981) e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 19 sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995) e con la sospensione dell'autorizzazione stessa.

3. A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 18 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento

della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.

4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Articolo 22 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
- c) Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.

Articolo 23 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

1. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, la VPIA deve essere predisposta ai fini della Dichiarazione di Inizio Attività):

- a) opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 m lineari;
- c) impianti ed infrastrutture adibiti alle attività di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del presente regolamento - si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (quali parrucchieri, manicure, lavanderie a secco, riparazione di calzature, beni di consumo personali o per la casa, confezione di abbigliamento su misura, pasticcerie, gelaterie, confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentari, ecc.) e le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (quali assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici, lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafo gioielliero, ecc.);
- d) centri commerciali (con tale definizione si intendono esclusivamente i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 114/1998, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 mq);
- e) impianti ed infrastrutture di cui all'articolo 3, lettere c) e d), del presente regolamento;
- f) circoli privati e pubblici esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della Legge 287/1991, ovvero dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolci e prodotti di gastronomia viene effettuata congiuntamente ad altre attività di trattenimento e svago.

Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.

2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex Legge 447/1995, articolo 2) seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 3, comma 3, lett. c) e articolo 10 della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. n. 9-11616 del 2 febbraio 2004; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

4. Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Articolo 24 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate, al mutamento di destinazione d'uso, e/o all'aumento di volume di immobili esistenti, fatto salvo quanto definito al successivo comma 2 dell'art. 24, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a) nuovi insediamenti residenziali;
- b) scuole ed asili di ogni ordine e grado;
- c) ospedali, case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.

2. Si ammette esclusivamente, per gli edifici mono-bifamiliari a destinazione residenziale, con interventi di ristrutturazione e di ampliamento di modesta entità e comunque non oltre i 100 mc, di presentare una dichiarazione, in sostituzione della valutazione previsionale di clima acustico, congiunta della proprietà e del progettista, che l'intervento rispetta le norme vigenti per quanto riguarda il clima acustico. Tale dichiarazione dovrà successivamente, con la denuncia di inizio lavori, essere anche presentata e confermata dal direttore dei lavori, se diverso dal progettista.

3. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'articolo 24 del presente regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

4. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico di cui all'articolo 3, comma 3, lett. d) della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52"

approvati con D.G.R. n. 46-14762 del 14 febbraio 2005; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

5. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 25 del presente regolamento, se applicabile.

Articolo 25 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

1. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.

2. La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:

- a) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, di Completamento, di Ristrutturazione Urbanistica ex articolo 13, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. e di Ristrutturazione Edilizia di tipo B (Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/SG/URB del 27/04/1984, a cura dell'Assessorato Ambiente, Energia e Urbanistica), (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività);
- b) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia di tipo A (Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/SG/URB del 27/04/1984, a cura dell'Assessorato Ambiente, Energia e Urbanistica), di Restauro e Risanamento Conservativo e di Manutenzione Straordinaria ex articolo 13, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti, (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività), fatto salvo quanto definito al successivo comma 3 dell'art. 25.

3. Si ammette esclusivamente, per gli edifici mono-bifamiliari a destinazione residenziale, con interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e di ampliamento di modesta entità e comunque non oltre i 100 mc, di presentare un atto di impegno, in sostituzione della valutazione previsionale di requisiti passivi, congiunta della proprietà e del progettista, che in fase di realizzazione, l'intervento rispetterà le norme vigenti per quanto riguarda i requisiti passivi. Tale impegno dovrà successivamente, con la denuncia di inizio lavori, essere anche presentata e confermata dal direttore dei lavori, se diverso dal progettista e dal costruttore.

Si richiede comunque che per tali interventi di cui al comma 3, venga presentata con la richiesta di agibilità una dichiarazione congiunta della proprietà, del progettista, del direttore dei lavori (se diverso dal progettista) e del costruttore, per cui l'intervento è stato eseguito nel rispetto del DPCM 5/12/1997 "Requisiti Acustici Passivi degli Edifici".

4. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i criteri riportati in Allegato C; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

5. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.
6. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da un **collaudo acustico** strumentale redatto da un **Tecnico Competente in Acustica Ambientale** ovvero da un' **autocertificazione** da parte del **Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.**

Articolo 26 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo

1. La documentazione previsionale di cui agli **articoli 23, 24 e 25** del presente regolamento deve essere presentata in triplice copia **prima del rilascio del Permesso di Costruire o atto equivalente**, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
3. Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli articoli 23 e 24, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al comma 1 la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.
5. Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., la documentazione di cui agli articoli 23, 24 e 25, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.
6. **Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico strumentale (clima, impatto e requisiti passivi) a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.**
7. L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'A.R.P.A., su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.
8. In caso di controlli, il Comune richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli articoli 23, 24 e 25 del presente regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione comunale, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A. e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Articolo 27 - Agibilità

1. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici di cui all'articolo 25, comma 4 e 5 e all'articolo 28, deve essere allegata ai documenti necessari, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, di cui all'articolo 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001.

Articolo 28 – Richiesta di agibilità per pratiche antecedenti il Regolamento

1. Per quanto concerne i permessi a costruire rilasciati prima dell'approvazione della Zonizzazione Acustica (approvata in maniera definitiva in data 12/11/2004 con deliberazione del Consiglio Comunale n°87), si predispongono le seguenti modalità di richiesta di agibilità:

a) Permesso a costruire rilasciato prima del 6 Febbraio 1998

Per tutti i permessi a costruire rilasciati prima del 6 Febbraio 1998, gli stabili a cui sono riferiti non sottostanno a particolari vincoli acustici, e seguono l'iter burocratico presente all'atto del rilascio del permesso a costruire.

b) Permesso a costruire rilasciato tra 6 Febbraio 1998 e 12 Novembre 2004

Per tutti i permessi a costruire rilasciati tra il 6 Febbraio 1998 ed il 12 Novembre 2004, fatto presente che tali stabili dovevano rispettare tutti i vincoli previsti dalle normative in campo acustico, sarà possibile richiedere l'agibilità con le seguenti modalità:

Limitatamente per quanto concerne i requisiti acustici passivi degli edifici e a seconda degli interventi descritti nell'art. 25, comma 2, punti a) e b) del presente regolamento:

- **collaudo acustico strumentale redatto da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale**
oppure
- **autocertificazione congiunta della proprietà, del progettista, del costruttore e del direttore dei lavori** per cui l'edificio che è stato realizzato e risulta conforme ai parametri previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 "Requisiti Acustici Passivi degli Edifici".
oppure
- **autocertificazione di almeno uno dei soggetti suddetti (ossia: proprietà, progettista, costruttore, direttore dei lavori)** per cui l'edificio che è stato realizzato e risulta conforme ai parametri previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 "Requisiti Acustici Passivi degli Edifici".

2. Per tutte le pratiche rilasciate dopo la data di approvazione della Zonizzazione Acustica del territorio di Volpiano (ossia il 12/11/2004), si seguirà l'iter normale previsto in questo regolamento.

Articolo 29 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'articolo 26, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza il Comune può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità.

TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 30 - Risanamento e pianificazione

1. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004.

2. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strada già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30 marzo 2004, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

Articolo 31 - Emissioni sonore dei veicoli a motore

1. Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 - Disciplina dei controlli

1. Il Comune si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente regolamento del Corpo di Polizia Municipale e dell' A.R.P.A.

Articolo 33 - Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 9 del vigente statuto c.le il presente regolamento, stante l'urgenza a provvedere, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio.

Articolo 34 - Abrogazioni e validità

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

3. I Titoli III e IV del presente regolamento sono validi fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della Legge Regionale 52/2000.

ALLEGATO A - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 11 del presente regolamento, in bollo, devono comprendere i seguenti elementi:

- (solo per le persone fisiche) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
- (solo per le persone giuridiche) ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) che funga da tramite con il Servizio competente e con gli Organi di controllo, la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- elenco numerato della documentazione allegata.

2. Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni

1. Programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.).

2. Planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.

3. Descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.).

4. Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Manifestazioni di durata superiore a 10 giorni, anche non consecutivi

1. Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per le Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:

- stima delle emissioni previste e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, allegato A, p. 12) riscontrabili nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

2. Tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

ALLEGATO B - CANTIERI EDILI, STRADALI, ED ASSIMILABILI

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 18 del presente regolamento, in bollo, devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere oggetto della domanda, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica del cantiere (e di un suo sostituto) che funga da tramite con il Servizio competente e con gli Organi di controllo, la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- elenco numerato della documentazione allegata.

2. Le domande devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.

Cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni

1. Descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;

2. Planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.

3. Descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante.

4. Descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Cantieri di durata superiore a 60 giorni

Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per i cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:

- stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, allegato A, p. 12) riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

ALLEGATO C - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

- 1) relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico, redatta ai sensi dell'articolo 25 del presente regolamento, qualora prevista e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area;
- 2) studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
- 3) studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
- 4) scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
- 5) calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
- 6) confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5 dicembre 1997;
- 7) stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

E' facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.

ALLEGATO D - ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

- Area di Via Genova SV18
- Area di P.zza Madonna delle Grazie
- Area di Via San Grato SV25
- Area di Via Pinetti SV14
- Area di Corso G. Arnaud SA15
- Area di Via San Giovanni SA13/SV1
- Area di Via Meana SA23
- Vie e Piazze del Centro (addensamento commerciale A1)
- Aree previste con deliberazione della Giunta Comunale per fiere, mercati o iniziative varie

Appendice

Tabella A: valori limite assoluti - articoli 2 e 3, D.P.C.M. 14/11/97:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Limiti di emissione Leq in dB(A)		Limiti di immissione Leq in dB(A)	
		Tempi di riferimento:			
		Diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)	diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Valori di qualità			
Classe di destinazione d'uso		Diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella B: valori limite differenziali - articolo 4, D.P.C.M. 14/11/97 (differenza tra il livello di rumore ambientale - prodotto da tutte le sorgenti esistenti - e il livello di rumore residuo - rilevato quanto si esclude la specifica sorgente disturbante):

Periodo diurno (06:00-22:00):	+5dB(A)
Periodo notturno (22:00-06:00):	+3dB(A)

Tabella C: Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici - D.P.C.M. 5/12/97:

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

Categoria A - edifici adibiti a residenza o assimilabili

Categoria B - edifici adibiti ad uffici ed assimilabili

Categoria C - edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili

Categoria D - edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili

Categoria E - edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

Categoria F - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

Categoria G - edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Categorie ambienti abitativi	PARAMETRI				
	R'w(*)	D2m,nT,w	L'n,w	LAsmax	LAeq
D	55	45	58	35	25
A,C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B,F,G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R'w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari